

Risparmio tradito /1. La banca senese deve risarcire un aderente al programma Visione Europa

# Mps condannata in appello

**È stato ribaltato il giudizio di primo grado «La banca non ha informato»**

Banca Monte dei Paschi ha perso il secondo round contro un cliente vittima del "piano finanziario" Visione Europa, un sistema d'investimento molto simile al tristemente famoso MyWay-4You. La sentenza n.754 pronunciata dalla prima sezione della Corte d'Appello di Milano, depositata il 15 marzo 2010, ha infatti dato ragione a Ivan Toni Proto, un risparmiatore che ha aderito il 27 ottobre 2000, al "piano finanziario" della Banca Monte dei Paschi di Siena. Con la firma il risparmiatore si è impegnato, inconsapevolmente, a versare in 15 anni la somma di 56.834,49 di euro, al fine di acquistare 23.519,00 di euro di un fondo comune azionario (Ducato Azionario Europa).

La Corte di Appello, accogliendo le argomentazioni espresse dal consulente nominato dal tribunale Marco Onado e dal consulente dell'appellante, relative alla responsabilità risarcitoria, ha riformato integralmente la sentenza di

primo grado. Il collegio giudicante presieduto da Giuseppe Tarantola ha stabilito che il contratto atipico, costituito da tre inscindibili componenti (finanziamento erogato all'investitore, collocamento di quote di del fondo comune "Ducato Azionario Europa - gestito da una società del gruppo Mps - e acquisto di obbligazioni zero coupon emesse dal gruppo Mps a garanzia del finanziamento) porta a qualificare il prodotto come "altamente speculativo".

Tra l'altro, la struttura aveva «un'alta probabilità di dare risultati negativi»; da tale considerazione deriva l'infondatezza dell'intera impostazione difensiva della banca, basata sulla natura "previdenziale" del piano e sulla completezza delle informazioni fornite al riguardo all'atto della sottoscrizione dello stesso. La corte ha ritenuto che la banca si sia resa inadempiente agli obblighi informativi designati dalla normativa di settore e, in particolare, dall'art.28 comma 2° del regolamento Consob 1152/98.

In primo grado (sentenza n.979/95) le domande del risparmiatore erano state rigettate: il tribunale di Milano aveva attribuito al prodotto una connotazione previdenziale e al risparmiatore la qualifica di "operatore qualificato".

Ora il nuovo collegio giudicante ha ritenuto che il cliente

della banca, assistito in secondo grado dall'avvocato Claudio Zambrano di Milano, con la collaborazione di Valentina Sorrentino, non sia stato adeguatamente informato e ha condannato la banca al risarcimento del danno, degli interessi e delle spese. «La sentenza è la stessa CTU - che comunque confermano la validità del prodotto, la sua liceità e la correttezza del contratto - sorpendono e non sono affatto condivisibili - commenta il gruppo Mps -. Esse infatti condannano la Banca per non aver fornito al cliente un'informativa sintetica e complessiva sull'intero piano finanziario, che solo oggi le migliori prassi cominciano a richiedere. Invero, quando furono creati e collocati i piani finanziari nessuna norma e nessuna Autorità prevedeva tali informazioni - continua Mps -. La banca si è comportata correttamente, tanto è vero che oltre 330 Tribunali in tutta Italia e svariate Corti d'Appello le hanno dato piena ragione. Così come le ha dato pienamente ragione, diversamente da la sentenza in commento, la stessa Corte d'Appello di Milano, con la sentenza n. 2871/2009 di fine anno. La Banca si riserva quindi di far valere le proprie ragioni in Cassazione».

pagina a cura di  
**Federica Pezzatti**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

INTERVISTA | Giuseppe Romano | Consultique

## «Non è un piano pensione E per speculare è perdente»

Parla Giuseppe Romano, il perito di parte nominato dall'investitore.

**Dottor Romano, si tratta di un caso simile a MyWay-4You?**

È anche peggio. In questo caso il bond sottostante, è solo un collaterale, il risparmiatore non ne ha mai potuto disporre. Alla scadenza infatti veniva automaticamente trattenuto dalla banca.

**Quali sono i fattori tecnici fondamentali ai fini dell'esito positivo?**

Lo schema contrattuale di Visione Europa è vago, per un contratto riferito a servizi d'investimento finanziario, anche nella quantificazione degli importi investiti. Esso, infatti, si limita a indicare con "circa" le percentuali d'impiego. Non sono indicate le caratteristiche dell'obbligazione neppure il prezzo di acquisto, o il valore nominale. Guardando alle caratteristiche del piano, appare chiaro non solo che la presenza del finanziamento non offre alcun vantaggio al cliente in termini di rapporto rischio/rendimento, ma è del tutto evidente che proprio il finanziamento costitui-



Giuseppe Romano, Consultique

scere un consistente, inutile, aggravio di costi: applicando la formula di matematica finanziaria utilizzata per i mutui, si giunge a calcolare un interesse semplice pari al 13,82% annuo. Sul piano dei meri costi, quindi, il sottoscrittore paga 33.188 euro di interessi su un capitale finanziato pari a 23.519 euro. È evidente che un prodotto del genere non può essere adeguato a un consumatore per il quale non risulta agli atti documentata alcuna esperienza finanziaria. Le informazioni contenute nel contratto sono assolu-

tamente carenti sia sul fronte della reale natura del prodotto, sia per quanto riguarda i singoli servizi d'investimento principali che compongono il prodotto.

**Stipiscono gli scopi previdenziali fondamento dell'assoluzione in primo grado.**

Le asserite "connotazioni previdenziali" del prodotto sono inverosimili, una volta conosciuta la reale struttura del piano finanziario. La pensione è un concetto semplice che tutti hanno ben chiaro: è solo il mezzo con cui ci assicuriamo un reddito nell'età non lavorativa. La pensione si crea attraverso un accumulo di "reale risparmio" e non mediante un sistema di indebitamento e di speculazione. Ci sentiamo di riaffermare che non si può definire "previdenziale" un prodotto complesso che ha chiarissime connotazioni speculative (essendo, peraltro, assolutamente inefficiente anche come strumento speculativo: per funzionare il fondo azionario in cui aveva investito l'investitore avrebbe dovuto rendere più del 10% all'anno).

© RIPRODUZIONE RISERVATA